



GUIDA ALLA DETRAZIONE FISCALE PER SISTEMI OSCURANTI

TENDE ESTERNE E CHIUSURE OSCURANTI DETRAIBILI SIA IN CASO DI SOSTITUZIONE CHE DI INSTALLAZIONE EX NOVO, INDIPENDENTEMENTE DAI SERRAMENTI.

La nuova legge di Stabilità che ha prolungato **a tutto il 2015** le detrazioni fiscali per il risparmio energetico, ha accolto un emendamento che estende l'**Ecobonus del 65% anche all'acquisto e alla posa in opera delle schermature solari** negli edifici già esistenti.

La norma nello specifico si pronuncia così:

“Per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all'allegato M al Decreto legislativo 29 Dicembre 2006 n.311, sostenute dal 1 Gennaio 2015 al 31 Dicembre 2015, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro”.

La agevolazione fiscale prevista è di massimo 60.000 euro, che corrisponde ad una fornitura massima pari a 92.000 euro posa in opera inclusa. Tutte le spese devono essere sostenute in un arco di tempo che va dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.

Possano usufruire della detrazione tutti i contribuenti che, a vario titolo, possiedono l'immobile su cui si va a intervenire:

- Le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
- i titolari di diritto reale sull'immobile
- i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiale
- gli inquilini
- coloro che hanno l'immobile in comodato
- I contribuenti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali)
- Le associazioni tra professionisti
- Gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

Le **schermature solari** per le quali è prevista la detrazione devono essere quelle previste dall'allegato M del D.L. 311: **“Schermature solari esterne sistemi che, applicati all'esterno di una superficie vetrata trasparente permettono una modulazione variabile e controllata dei parametri energetici e ottico luminosi in risposta alle sollecitazioni solari”.**

Scendendo più nel dettaglio, la schermatura solare:

- deve essere mobile
- deve essere esterna alla superficie vetrata. La detrazione non è applicabile a prodotti posti lontano dalla superficie vetrata (leggi staccato dalla parete).

Si riferiscono all'allegato M del D.L. 311 che elenca le norme tecniche EN 13561 e EN 13659:

- la norma EN 13561 elenca: tende da sole, tende per lucernari, tende per serre, tende a bracci, tende per facciate, tenda da facciata a rullo, tende a veranda, tende a pergola, cappottine, zanzariere e tende antinsetto, schermi solari mobili.
- la norma EN 13659 elenca: veneziane esterne in alluminio, frangisole, chiusure oscuranti, persiane, scuri, tapparelle, ecc.

Per usufruire del bonus si deve pagare ricorrendo al **bonifico bancario parlante** oppure al credito al consumo, per i privati, o tutti gli altri sistemi di pagamento per le imprese.

In quest'ultimo caso il bonifico deve:

- essere eseguito da chi chiede la detrazione
- contenere il suo codice fiscale
- riportare il riferimento della fattura che si sta saldando
- specificare nella causale il riferimento normativo esatto, ovvero: **"schermature solari mobili ai sensi del D.L.311/2006 allegato M"**.

Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci allo 0431-66033